

ALLEGATO A

**REGOLAMENTO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI
DI ASSISTENZA E PROMOZIONE SOCIALE**

INDICE

TITOLO I - Principi ispiratori

Art. 1 Concetti ispiratori del presente regolamento

TITOLO II - Servizio Sociale Professionale

Art. 2 Definizione del Servizio Sociale Professionale

Art. 3 Finalità del Servizio Sociale Professionale

TITOLO III - Norme generali

Art. 4 Destinatari

Art. 5 Accesso alle prestazioni

Art. 6 Sospensione e revoca delle prestazioni

Art. 7 Decisione

Art. 8 Ricorsi

Art. 9 Compartecipazione alla spesa

Art. 10 Controlli e verifiche

TITOLO VI - Tipologia degli interventi e dei servizi

Art. 11 Interventi e servizi

TITOLO V - Interventi di sostegno economico

Art. 12 Definizione e Finalità

Art. 13 Tipologia degli interventi

Art. 14 Modalità di erogazione

Art. 15 Modalità di determinazione dell'entità del contributo

TITOLO VI - Servizi domiciliari e di supporto alla vita familiare e di relazione

Capo I - Assistenza domiciliare al cittadino

Art. 16 Definizione e finalità

Art. 17 Destinatari

Art. 18 Compartecipazione al costo del servizio

Capo II - Teleassistenza

Art. 19 Definizione e finalità

Art. 20 Destinatari

Art. 21 Costo del servizio e modalità contributive

Capo III - Sostegno socio educativo territoriale e/o domiciliare

Art. 22 Definizione e finalità

Art. 23 Destinatari

Art. 24 Condizioni per l'accesso al servizio

Art. 25 Tipologia degli interventi

Capo IV - Sostegno socio-educativo scolastico

Art. 26 Definizione e finalità

Art. 27 Destinatari

Art. 28 Modalità di ammissione e procedure

Capo V Affidamento familiare

Art. 29 Definizione finalità e destinatari

Art. 30 Modalità di ammissione e procedure

Capo VI Pasti spesa a domicilio, buoni farmaceutici, buoni pasto, buoni spesa

- Art. 31 Definizione e finalità
Art. 32 Destinatari e modalità di attivazione

Capo VII Servizi di accompagnamento e di trasporto

- Art. 33 Definizione e finalità
Art. 34 Destinatari
Art. 35 Condizioni per l'accesso al servizio
Art. 36 Compartecipazione al costo del servizio

TITOLO VII - Servizi residenziali e semiresidenziali

Capo I - Inserimento in strutture residenziali per anziani ed adulti inabili

- Art. 37 Definizione e finalità
Art. 38 Ammissione al ricovero
Art. 39 Destinatari
Art. 40 Procedura
Art. 41 Modalità di pagamento della retta di parte sociale
Art. 42 Documentazione richiesta

Capo II - Centri diurni per anziani ed adulti inabili

- Art. 43 Definizione e finalità
Art. 44 Compartecipazione alla spesa

Capo III - Strutture residenziali e semiresidenziali per minori

- Art. 45 Definizione e finalità
Art. 46 Destinatari
Art. 47 Modalità di ammissione
Art. 48 Compartecipazione della spesa

Capo IV - Centri di accoglienza per lavoratori immigrati

- Art. 49 Definizione e finalità
Art. 50 Destinatari
Art. 51 Modalità di ammissione e procedure
Art. 52 Permanenza e dimissioni
Art. 53 Compartecipazione al costo del servizio

Capo V - Centri di accoglienza per soggetti fragili

- Art. 54 Definizione e finalità
Art. 55 Destinatari
Art. 56 Modalità di ammissione e procedure
Art. 57 Modalità di compartecipazione al costo del servizio

Capo VI - Vacanze per disabili

- Art. 58 Definizione e finalità
Art. 59 Destinatari
Art. 60 Compartecipazione al costo del servizio

TITOLO VIII

Capo I - Inserimenti socio assistenziali in ambiente lavorativo

- Art. 61 Definizione e finalità
Art. 62 Destinatari
Art. 63 Modalità di ammissione e procedure
Art. 64 Norme transitorie
Art. 65 Norme di chiusura

TITOLO I

Principi ispiratori

Art. 1 Concetti ispiratori del presente Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto i principi generali relativi all'erogazione degli interventi e dei servizi di protezione e promozione sociale, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali vigenti tenuto conto delle disponibilità e delle risorse che la Società della Salute, le Amministrazioni Comunali e la ASL mettono a disposizione per tali funzioni.

Gli interventi sono attuati allo scopo di favorire il miglioramento delle condizioni di vita dell'individuo e/o prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno; vengono erogati previa formulazione di un progetto individualizzato di intervento accettato dal destinatario tenendo conto delle risorse rese disponibili dagli Enti Consorziati e del livello degli interventi socio assistenziali complessivamente erogati.

TITOLO II

Servizio sociale professionale

Art. 2 Definizione del Servizio Sociale Professionale

Il Servizio Sociale Professionale è un servizio rivolto a tutta la popolazione.

Prevalentemente si occupa di problematiche relative alla famiglia, ai minori, ai disabili ed agli anziani ed in generale è rivolto a tutti i cittadini, indipendentemente dall'età e dai problemi di cui sono portatori.

Ha compiti di informazione sui servizi, di prevenzione, di rilevazione dei bisogni e di attuazione di un progetto di intervento individualizzato.

Per i bisogni socio-sanitari complessi il progetto individualizzato sarà effettuato sulla base di una valutazione multiprofessionale.

Art. 3 Finalità del Servizio Sociale Professionale

L'attività del Servizio Sociale Professionale è volta al raggiungimento delle seguenti finalità:

- prevenire e rimuovere anche in collaborazione ed integrazione con i servizi sanitari, culturali e del mondo del lavoro, le cause di ordine sociale, ambientale e economico che provocano situazioni di bisogno e di emarginazione;
- assicurare la fruibilità delle prestazioni, dei servizi e delle strutture secondo modalità che garantiscano la libertà personale, l'uguaglianza di trattamento a parità di bisogno;
- sviluppare il massimo di autonomia e di autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-assistenziali e sanitari e del sistema scolastico e formativo;
- agire a sostegno della famiglia intesa anche come luogo privilegiato di accoglienza e di recupero, favorendo per quanto possibile la permanenza o il rientro dei suoi membri in difficoltà;
- agire a tutela dei soggetti non autosufficienti privi di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata od inidonea a provvedere nei loro confronti.

TITOLO III Norme generali

Art. 4 Destinatari

Possono fruire delle prestazioni e dei servizi di cui al presente regolamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente i seguenti destinatari:

- a) I cittadini residenti nei comuni della zona Nord Ovest compresi gli stranieri e apolidi ;
- b) I soggetti domiciliati o di passaggio sul territorio dei Comuni suddetti bisognosi di interventi di urgenza e/o di primo soccorso;
- c) I minori, cittadini italiani o stranieri, residenti o non residenti.¹

ART. 5 Accesso alle prestazioni

L'accesso alle prestazioni e servizi si articola nelle seguenti fasi :

- Accoglimento della domanda;
- Lettura e valutazione del bisogno;
- Definizione del percorso assistenziale personalizzato, condiviso con il richiedente;
- Formalizzazione della domanda

La domanda per l'accesso ai servizi e per le erogazioni di prestazione deve essere di norma presentata dall'interessato, in forma scritta utilizzando appositi stampati, corredata da tutti i documenti indicati in ciascun stampato.

Art. 6 Sospensione e revoca delle prestazioni

La prestazione può essere revocata modificata o sospesa per i seguenti motivi :

- 1) non adempimento degli impegni assunti da parte dell'interessato con il progetto personalizzato
- 2) in caso di modifica delle condizioni socio-economiche, che l'utente è tenuto a comunicare tempestivamente

Nel caso di richieste superiori alle risorse disponibili è possibile che vengano stilate graduatorie per l'ammissione al servizio, formulate secondo criteri di urgenza e gravità.

Art. 7 Decisione

L'Assistente Sociale Responsabile del caso cura la predisposizione degli interventi di competenza e trasmette la proposta all'organismo incaricato della valutazione .

Il Responsabile dell'organismo preposto verifica la copertura finanziaria e la disponibilità operativa per le prestazioni richieste ed assume la decisione entro il limite massimo di trenta giorni dalla data di completamento della domanda, dando comunicazione all'interessato come di seguito specificato:

a) nel caso di accoglimento della domanda verrà indicato l'inizio delle prestazioni, l'ammontare e la durata degli interventi, la data di ammissione nelle strutture e gli obblighi da rispettare nel caso di compartecipazione al servizio e nel caso di pagamento delle tariffe. La comunicazione conterrà anche le norme da rispettare ed indicherà i casi per i quali è contemplata la revoca del servizio ed il recupero forzoso delle somme indebitamente percepite o le rette /tariffe non corrisposte.

b) nel caso del non accoglimento della domanda verrà data apposita comunicazione.

¹ E' esercitata rivalsa sul comune di residenza per gli interventi di cui alla lettera b) e c), che rivestono carattere di urgenza. Diversamente, per gli interventi di cui ai medesimi punti b) e c), che non rivestono carattere di urgenza, sarà cura del Servizio di Assistenza Sociale prendere opportuni contatti con il Comune di residenza al fine di concordare un eventuale piano di interventi le cui spese saranno assunte dal Comune di Residenza. Nelle strutture residenziali potranno essere ammessi utenti anche non residenti. In tal caso l'ammissione è subordinata alla preventiva informazione al Comune di residenza e all'assunzione del costo della retta giornaliera di parte sociale da parte dello stesso.

c) Nel caso di prestazioni differibili: verrà comunicato l'accoglimento della domanda con l'inserimento in una lista di attesa e l'indicazione che la prestazione potrà essere erogata al momento che si verificherà la disponibilità finanziaria o operativa necessaria.

Potranno essere concessi dall'organismo preposto interventi e servizi in deroga ai criteri stabiliti dal presente regolamento su proposta motivata del Servizio Sociale Professionale.

Art. 8 Ricorsi

E' ammessa da parte dell'interessato istanza di revisione del provvedimento emanato, rivolta all'organo che lo ha emesso, entro 15 giorni dal ricevimento della risposta scritta.

Il Responsabile dell'organo suddetto dovrà pronunciarsi sull'istanza di revisione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricezione della medesima.

Art. 9 Compartecipazione alla spesa

Salvo diversamente specificato successivamente è prevista una compartecipazione alla spesa da parte dell'utente ed eventuali familiari meglio specificati nei singoli interventi.

L'entità della compartecipazione alla spesa, così come definita in apposite tabelle aggiornate annualmente, verrà individuata in base all'ISEE² (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) di cui alla vigente normativa.

In caso di inadempienza gli organismi incaricati metteranno in atto tutte le azioni amministrative e giurisdizionali per ottenere il pagamento di quanto dovuto nel rispetto delle leggi vigenti.

Ogni compartecipazione verrà rivalutata dal primo gennaio di ogni anno o comunque prima della scadenza annuale nei casi in cui sopraggiungano eventi straordinari che modifichino sostanzialmente la situazione socio economica precedentemente considerata.

Art. 10 Controlli e verifiche

Per ogni tipo di intervento e/o di contributo gli organismi incaricati si riservano di effettuare indagini e/o controlli incrociati con qualsiasi mezzo a disposizione, anche tramite richiesta di controllo da parte degli Organi istituzionali competenti in materia, sulla dichiarazione dei redditi presentata e sul reale tenore di vita.

La non veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati, comporta l'esclusione o la decadenza dal beneficio, oltre al recupero di quanto corrisposto nel caso che il richiedente abbia già usufruito delle prestazioni e espone alle sanzioni previste dall'art. 496 del Codice Penale.

² La determinazione dell'ISEE si ottiene rapportando il valore dell'Indice della situazione economica (ottenuto combinando il valore del reddito e del patrimonio ex D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni) con i sottoindicati parametri della scala di equivalenza:

Numero componenti	Parametro
1	1
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Tali parametri vengono incrementati in presenza delle seguenti condizioni:

0,35 per ogni componente in più

0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore

0,2 in presenza di entrambi i genitori che svolgono attività di lavoro e di impresa

0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma3, legge 104/92 o con invalidità superiore al 66%.

TITOLO VI

Tipologia degli interventi e dei servizi

Art. 11 Interventi e servizi

Sono oggetto del presente regolamento:

1. *Interventi di sostegno economico*
 - a) interventi per il superamento dell'indigenza
 - b) interventi volti a garantire un armonico sviluppo fisico, psichico e sociale dei minori
 - c) interventi a tutela degli anziani e degli adulti inabili

2. *Servizi domiciliari e di supporto alla vita familiare e di relazione*
 - a) assistenza domiciliare
 - b) teleassistenza
 - c) sostegno socio educativo territoriale e/o domiciliare
 - d) sostegno socio-educativo scolastico
 - e) affidamento familiare
 - f) pasti o spesa a domicilio, lavanderia, buoni farmaceutici, ecc
 - g) servizi di accompagnamento e trasporto sociale

3. *Servizi residenziali e semiresidenziali*
 - a) centro diurno per anziani ed adulti inabili
 - b) strutture residenziali per anziani ed adulti inabili
 - c) strutture residenziali e semiresidenziali per minori
 - d) centri di accoglienza per cittadini immigrati
 - e) centri di accoglienza per soggetti fragili

4. *Vacanze e soggiorni climatici per disabili*
5. *Inserimenti socio assistenziali in ambiente lavorativo*

TITOLO V

Interventi di sostegno economico

Art. 12 Definizione e finalità

Gli interventi di sostegno economico sono rivolti all'individuo e alla famiglia nel rispetto delle leggi nazionali e regionali vigenti, tenuto conto delle disponibilità e delle risorse che ogni Ente Consorzio mette a disposizione per tali funzioni.

Essi sono attuati allo scopo di favorire il miglioramento delle condizioni di vita dell'individuo e della famiglia e di prevenirne situazioni di aggravamento dello stato di bisogno.

Possono fruire degli interventi di sostegno economico i cittadini di cui all'art. 4 .

Art. 13 Tipologia degli interventi

Gli interventi di sostegno economico possono configurarsi come:

- a) Interventi per il superamento dell'indigenza;
si tratta di interventi in cui si integra il reddito familiare, rivolti prioritariamente a persone che siano sprovviste di reddito per le proprie esigenze vitali in modo irreversibile e che non dispongano di proprietà immobiliari oltre l'abitazione d'uso³.
Per l'approvazione di tali interventi si tiene conto della situazione economica del coniuge, dei figli e dei genitori (o esercenti la potestà) anche quando non conviventi.

³ Tali proprietà immobiliari devono essere valutate relativamente alla loro entità e quantità considerando la loro eventuale capacità di incidere sulla effettiva disponibilità di risorse che modifichi la situazione economica del soggetto di riferimento.

b) Interventi volti a garantire un armonico sviluppo fisico, psichico e sociale dei minori; Tali interventi sono rivolti ai minori che presentano problemi educativi, di custodia, cura, tutela e accudimento, assistenza morale e materiale a causa di carenze familiari o di deficit psico-fisici, o sono sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Al fine di provvedere:

- al mantenimento nel proprio ambiente familiare;
- alla salvaguardia delle condizioni necessarie per un armonico sviluppo psico-fisico;
- all'inserimento e all'integrazione sociale;
- alla prevenzione dal rischio e dall'abuso.

Per l'approvazione di tali interventi si tiene conto della situazione economica dei conviventi e, ove non conviventi, degli ascendenti del minore in linea retta di 1° e 2° grado (genitori e nonni).

c) Interventi a tutela degli anziani e degli adulti inabili;

Tali interventi si attuano attraverso progetti a favore dei soggetti ultrasessantacinquenni ed adulti inabili al fine di:

- mantenere il soggetto nel proprio ambiente salvaguardando i rapporti familiari e le relazioni sociali;
- salvaguardare l'autosufficienza del soggetto dai processi invalidanti privilegiando l'intervento preventivo e riabilitativo, con lo scopo di limitare il ricorso all'istituzionalizzazione;
- sviluppare programmi finalizzati alla socializzazione e alla fruizione delle opportunità di tempo libero e culturali del territorio.

Ai fini della determinazione della situazione economica dell'anziano/adulto inabile si considerano i redditi dei conviventi e, ove non conviventi, del coniuge, dei genitori e dei figli.

Nel caso in cui il contributo concesso sia finalizzato alla copertura di spese di assistenza opportunamente documentate, l'entità del contributo non potrà essere superiore all'importo di tali spese.

Eventuali contributi finalizzati a determinate categorie di persone potranno essere concessi sulla base di criteri e procedure definiti in specifici atti di singoli Enti Consorziati.

Art. 14 Modalità di erogazione

1. Gli interventi di sostegno economico possono esplicitarsi in una erogazione di un contributo economico direttamente al beneficiario o alla sua famiglia o a soggetti terzi qualora se ne valuti la necessità o consistere nell'attivazione di agevolazioni e servizi successivamente disciplinati all'interno del presente Regolamento.
2. L'assistenza economica diretta può essere:
 - a) Continuativa : sono assistibili con questo tipo di prestazioni persone ultrasessantacinquenni e/o con invalidità permanente superiore al 74% o con malattie gravi e documentate.
 - b) Temporanea: diretta alle persone non comprese nel paragrafo precedente, alle quali possono essere concessi sussidi temporanei, per un periodo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato. Tale intervento economico non può avere durata superiore a 6 mesi nel corso dell'anno solare, fatti salvi i casi motivati da relazione del Servizio Sociale Professionale.
 - c) Straordinaria: sono contributi una tantum per far fronte a spese che non possono essere affrontate con le ordinarie risorse economiche della persona o del nucleo, volte a rispondere a bisogni di salute o per il mantenimento dell'alloggio o di carattere eccezionale.
3. E' possibile ammettere alla fruizione degli interventi economici i soggetti la cui situazione economica risulti uguale od inferiore all'importo annuale della pensione minima INPS dei lavoratori.

La situazione economica verrà valutata sulla base dell'ISEE del nucleo familiare del richiedente comprendendo anche i redditi esenti da IRPEF e le rendite di qualsiasi natura, benefici, esenzioni ed eventuali contributi concessi dalla Pubblica Amministrazione oltre a emolumenti a qualunque titolo percepiti⁴.

In caso di mutuo ipotecario relativo all'acquisto della prima abitazione, si ammette la detrazione della quota capitale residua equiparando la situazione a quella dell'affitto fino alla detrazione massima concessa secondo la normativa ISEE.

Il contributo viene erogato fino ad un massimo pari all'integrazione del limite di reddito stabilito come minimo vitale del nucleo calcolato secondo la scala di equivalenza.

Art. 15 Modalità di determinazione dell'entità del contributo

L'entità del contributo economico verrà determinata tenendo conto dell'ISEE del nucleo familiare del richiedente e dei nuclei ad esso collegati così come descritto per i vari tipi di intervento.

La situazione economica del richiedente verrà così valutata:

- A) ISEE del nucleo familiare convivente (nel caso di mutuo si rimanda all'art 14 punto 3). Saranno portate in detrazione dall'ISEE le spese documentate relative a prestazioni assistenziali richieste a terzi.
- B) ISEE dei nuclei ad esso collegati come precedentemente definito
- C) Redditi non assoggettati ad IRPEF⁵ commisurati al valore della scala di equivalenza utilizzato per la determinazione dell'ISEE
- D) Contributi, assegni percepiti da Enti pubblici
- E) Esenzioni, benefici economici indiretti relativi a servizi o tariffe Comunali

La somma degli importi derivanti dalla valutazione dei punti A, B (nella misura del 3% dell'ISEE qualora esso sia superiore a € 15.000,00) C e D verrà confrontata con il minimo vitale calcolato secondo il parametro della scala di equivalenza utilizzato per la determinazione dell'ISEE.

La differenza, qualora venga rilevata negativa darà per approssimazione per difetto la misura del contributo, da cui dovranno ancora essere detratte le somme derivanti dal calcolo di cui al punto E.

L'importo dei contributi nelle varie tipologie sopra definite non dovrà in alcun caso superare un limite massimo stabilito annualmente dagli organismi preposti.

TITOLO VI

Servizi domiciliari e di supporto alla vita familiare e di relazione

Capo I

Assistenza domiciliare al cittadino

Art. 16 Definizione e finalità

L'assistenza domiciliare è indirizzata a favorire e salvaguardare l'autonomia degli individui e la loro permanenza nel proprio nucleo familiare o nella propria residenza, prevenire e ritardare le istituzionalizzazioni, alleggerire il peso familiare in situazioni di crisi e/o ristrutturazione del nucleo anche in situazioni assolutamente temporanee.

Gli interventi sono di natura sociale come l'igiene della persona e/o dell'ambiente di vita.

Nel caso in cui vengano attivati congiuntamente interventi sia sanitari che sociali, si parla di Assistenza Domiciliare Integrata erogata sulla base di un piano terapeutico assistenziale elaborato da un gruppo costituito da più figure professionali come previsto dalla normativa regionale vigente.

Art. 17 Destinatari

⁴ Si fa qui riferimento a : Contributo affitto ex art. 11 L. 431/98; Esoneri totali o parziali TIA; Esoneri totali o parziali ICI; Esoneri totali o parziali per mensa e trasporto scolastico; Esoneri totali o parziali per rette nido; Contributi per nidi privati convenzionati con le Amministrazioni comunali; altre esenzioni o benefici economici indiretti relativi a servizi o tariffe comunali.

⁵ Per i redditi esenti IRPEF si farà sempre riferimento all'annualità corrispondente alla concessione del contributo o erogazione del servizio.

Il servizio si rivolge ai cittadini di cui all'art. 4, con priorità per persone adulte o/o anziane dichiarate non autosufficienti.

Art. 18 Compartecipazione al costo del servizio

La compartecipazione al costo del servizio sarà commisurata alla situazione economica del beneficiario e dei suoi familiari calcolata secondo quanto previsto dalla normativa ISEE.

Il calcolo della compartecipazione è definito in apposite tabelle aggiornate annualmente, in cui si individuano le fasce ISEE per le quali è richiesta una compartecipazione al pagamento del servizio.

Qualora il beneficiario del servizio sia titolare di assegno di accompagnamento o pensione di invalidità contribuirà con una percentuale fissa del 10 % di tali emolumenti⁶.

I familiari, tenuti al pagamento della contribuzione, dovranno sottoscrivere una promessa di pagamento.

Capo II Teleassistenza

Art. 19 Definizione e finalità

La teleassistenza è un servizio che ha lo scopo di fornire una copertura assistenziale mediante telefono. Consiste nell'installazione di un collegamento telematico ad una centrale d'ascolto operativa 24 ore su 24 dalla quale vengono attivati interventi finalizzati al superamento di situazioni di difficoltà e disagio.

La teleassistenza costituisce un fattore diassicurazione, controllo e garanzia per l'emergenza, inserendosi in una rete di strumenti volti a mantenere le persone fragili nel proprio ambiente.

Le domande di attivazione passano attraverso la valutazione del Servizio Sociale Professionale.

Art. 20 Destinatari

Il servizio si rivolge ai cittadini di cui all'art. 4 privilegiando le persone fragili che vivono sole o anche in coppia con il coniuge o con un congiunto anziano o con handicap, e/o prive di sostegno familiare e solidale, e/o segnalate per problemi di salute.

Art. 21 Costo del servizio e modalità contributive

I soggetti che beneficiano del servizio di Teleassistenza, partecipano al costo del servizio sulla base della valutazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) secondo quanto stabilito in apposite tabelle aggiornate annualmente.

⁶ Nel caso in cui il beneficiario sia un anziano non autosufficiente ai fini del calcolo dell'ISEE verrà preso come riferimento un nucleo familiare estratto composto esclusivamente dall'anziano e dal coniuge o convivente more uxorio, se presente. Per i nuclei collegati si farà riferimento al nucleo anagrafico dei figli (nel caso siano presenti nipoti questi verranno estrapolati dal nucleo familiare qualora producano reddito).

Nel caso in cui l'anziano beneficiario dell'assistenza domiciliare conviva con un figlio, l'ISEE di quest'ultimo sarà calcolato secondo il parametro della scala di equivalenza che prevede la presenza di un invalido.

Nel caso in cui il beneficiario sia un disabile, il nucleo familiare di riferimento è il nucleo convivente (genitori). Eventuali fratelli verranno estrapolati qualora producano reddito.

Capo III

Sostegno socio educativo territoriale e/o domiciliare

Art. 22 Definizione e finalità

a) Il sostegno educativo ai minori ed alle loro famiglie si connota come un complesso di interventi volti a mantenere e sostenere il minore all'interno della propria famiglia, qualora questa versi in situazione di temporanea difficoltà socio-economica educativa e relazionale e/o manifesti elementi di possibile rischio o pregiudizio per il minore sul piano dell'esercizio della potestà genitoriale.

Le finalità generali di detto servizio si collocano all'interno di un contesto di prevenzione al disagio sia del minore che della sua famiglia .

b) Il sostegno educativo extrascolastico in favore dei minori disabili si connota come un complesso di interventi, individuali o di gruppo, volti allo sviluppo delle autonomie personali e sociali ed al superamento della condizione di possibile emarginazione dovuta alla disabilità fisica e psichica quale supporto ad un armonico inserimento sociale.

Art. 23 Destinatari

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tra i destinatari dell'intervento sono ricompresi :

- a) minori le cui famiglie si trovino in difficoltà, anche temporanea, nel garantire cure adeguate e ad esercitare la funzione educativa;
- b) minori istituzionalizzati per i quali si possa prevedere il rientro in famiglia laddove si riscontrino un effettivo miglioramento delle condizioni ambientali (in funzione quindi di accompagnamento alla deistituzionalizzazione);
- c) situazioni nelle quali, a fronte di un decreto dell'Autorità Giudiziarica di "sostegno e controllo" e/o del peggioramento delle condizioni familiari, sia necessario prevedere un inserimento del minore in struttura residenziale (in funzione, quindi, di accompagnamento alla istituzionalizzazione);
- d) minori disabili

Art. 24 Condizioni per l'accesso al servizio

L'ammissione al servizio deve essere proposta dal Servizio Sociale Professionale su segnalazione della famiglia, delle istituzioni scolastiche, specialistiche, etc.

In ogni caso occorre che sia predisposto un progetto di intervento a favore del minore e/o della famiglia contenente indicazioni quali i tempi di realizzazione dell'intervento, gli obiettivi, la durata .

E' condizione indispensabile di accesso al servizio l'adesione da parte dei genitori del minore e/o esercenti la potestà genitoriale al progetto di intervento educativo.

In casi di mancata adesione si procederà comunque a compiere valutazioni che tengano conto del superiore interesse del minore.

Per i minori disabili il progetto proposto dal Servizio Sociale Professionale è redatto dagli operatori dell'équipe multidisciplinare della presa in carico attraverso gli strumenti dei Servizi Territoriali competenti.

Art. 25 Tipologia degli interventi

Il Sostegno educativo si esplica mediante:

- interventi rivolti direttamente al minore con l'obiettivo di favorirne lo sviluppo personale e i rapporti familiari e sociali
- attività finalizzate all'acquisizione dell'autonomia nella cura della persona
- attività tese a favorire un corretto inserimento sociale e scolastico
- attività di animazione e socializzazione tese a favorire la partecipazione ad iniziative ricreative, sportive ed aggregative anche mediante accompagnamento dei minori medesimi ai luoghi di frequentazione aperti sul territorio; in particolare si dovrà offrire alle famiglie l'opportunità di organizzare il tempo libero dei figli orientando le scelte in forma educativa adeguata.

In ogni caso la funzione dell'educatore dovrà essere improntata a favorire e facilitare la relazione delle famiglie con le istituzioni e le realtà associative della comunità.

Capo IV

Sostegno socio-educativo scolastico

Art. 26 Definizione e finalità

Sono interventi rivolti prioritariamente a minori individuati ai sensi della Legge 104/92 per favorire l'integrazione scolastica.

Nella scuola il sostegno è volto a favorire una effettiva integrazione del soggetto privilegiando le potenzialità di autonomia e comunicazione interpersonale.

Art. 27 Destinatari

Destinatari dell'intervento sono i minori disabili individuati ai sensi della Legge 104/92 con priorità per coloro che sono in situazione di gravità'.

Art. 28 Modalità di ammissione e procedure

L'ammissione al servizio dovrà essere proposta dal Servizio Sociale Professionale attraverso la formulazione di un progetto che deve essere integrato dai servizi territoriali competenti.

Capo V

Affidamento familiare

Art. 29 Definizione finalità e destinatari

L'affidamento familiare è un servizio rivolto a minori, che privi temporaneamente di un ambiente familiare idoneo, possono essere affidati ad una famiglia in grado di assicurare loro il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui hanno bisogno con lo scopo principale del rientro del minore nel proprio nucleo familiare.

Art. 30 Modalità di ammissione e procedure

L'affidamento familiare è disposto, in applicazione delle norme contenute nella L. 184/83 e dalle modifiche previste dalla L.149/01 e dal DPR 616/77, con le seguenti modalità:

1. Affidamento consensuale disposto dall'Ente Locale su proposta dei servizi territoriali, con provvedimento esecutivo del Giudice Tutelare del luogo in cui si trova il minore, nel caso in cui la famiglia di origine ha espresso il proprio consenso all'affidamento del minore;
2. Affidamento giudiziale in attuazione di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni, quando i genitori esercenti la potestà, ovvero il tutore, rifiutano il consenso all'inserimento del minore in un altro contesto familiare, ai sensi degli artt. 330 e 333 del Codice Civile.

L'organizzazione del servizio di affidamento familiare si realizza attraverso l'integrazione delle competenze dei Servizi Sociali Territoriali e del Centro Affidi.

Al Servizio Sociale Territoriale competente per territorio, spetta la presa in carico della famiglia di origine del minore e l'elaborazione del progetto d'intervento anche in collaborazione con i Servizi Specialistici Territoriali, mentre al Centro Affidi compete l'individuazione e il sostegno della famiglia stessa.

Gli Operatori dei Servizi Sociali Territoriali e del Centro Affidi programmano momenti di verifica congiunta tra i soggetti coinvolti (famiglia affidataria, famiglia di origine e servizi interessati), e garantiscono in ogni fase del percorso, circolarità e correttezza di comunicazione fra i soggetti e i servizi coinvolti.

Capo VI

Farmaci, pasti o spesa a domicilio, lavanderia, buoni farmaceutici, buoni pasto, buoni spesa.

Art. 31 Definizione e finalità

I servizi di cui al presente capo si configurano come servizi di supporto per particolari situazioni di fragilità individuate dal Servizio Sociale Professionale e sostituiscono o integrano i contributi di natura economica. Possono essere erogati direttamente dagli Enti Consorziati o in applicazione di convenzioni stipulate con Associazioni di Volontariato del territorio a seconda della tipologia del servizio.

1) Farmaci, pasti o spesa a domicilio e lavanderia

Sono servizi attivati direttamente o in collaborazione con associazioni di volontariato e regolati da accordi e/o convenzioni generiche, comprensive di pacchetti di servizi per i quali il costo della convenzione è forfetario e regolati quindi per numero e modalità di attivazione in ogni specifica convenzione.

2) Buoni farmaceutici, Buoni pasto, e Buoni spesa

Sono interventi mirati, assimilabili ad un contributo economico erogato in forma indiretta nelle situazioni in cui il Servizio Sociale Professionale ravvisi la necessità di supportare i destinatari dell'intervento con servizi che non prevedano l'erogazione diretta di denaro.

Art. 32 Destinatari e modalità di attivazione

Tutti i soggetti indicati all'art. 4 per i quali il Servizio Sociale Professionale valuti la necessità di attivazione.

L'erogazione di tali servizi rientra in un progetto elaborato in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale limitatamente alle risorse messe a disposizione dagli enti consorziati per i servizi in questione.

Capo VII

Servizi di Accompagnamento e di Trasporto

Art. 33 Definizione e finalità

Il servizio di accompagnamento e trasporto contribuisce al soddisfacimento di specifiche esigenze di mobilità favorendo l'utente e al contempo la famiglia e utilizzando mezzi idonei alle specifiche esigenze personali. Il servizio viene organizzato razionalizzando ed impiegando al meglio le risorse presenti sul territorio con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato e/o altri soggetti del terzo settore appositamente convenzionati secondo le normative vigenti.

Art. 34 Destinatari

Possono usufruire del servizio i soggetti portatori di handicap certificati e anziani non autosufficienti che si recano a centri diurni, centri di socializzazione, scuole e - in casi particolari - a luoghi di lavoro e/o formazione e che siano impossibilitati (anche in modo temporaneo) ad utilizzare i servizi di trasporto pubblico locale

Art. 35 Condizioni per l'accesso al servizio

L'ammissione al servizio deve essere proposta dal Servizio Sociale Professionale

Art. 36 Costo del servizio

Il costo del servizio a carico dell'utente verrà stabilito annualmente⁷.

TITOLO VII

Servizi residenziali e semiresidenziali

Capo I

Inserimento in Strutture residenziali per anziani ed adulti inabili

Art. 37 Definizione e finalità

Il presente capo disciplina l'inserimento in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) pubbliche e private di anziani ed adulti inabili non autosufficienti che richiedono di beneficiare della quota sanitaria ed eventuale contribuzione per la quota sociale.

L'obiettivo prioritario è di garantire il più possibile la permanenza delle persone anziane e degli adulti inabili nel proprio ambiente familiare e sociale, attivando strategie di intervento che connettano tutte le risorse e competenze istituzionali e informali presenti sul territorio. Pertanto l'intervento oggetto del presente capo può essere stabilito solo nei casi in cui non sia possibile attuare forme assistenziali alternative.

Per soggetti in convalescenza o che necessitano di brevi soggiorni, sia per far fronte a problematiche socioassistenziali, che per sostenere il nucleo familiare, possono essere disposti ricoveri temporanei e/o di sollievo.

Art. 38 Ammissione al ricovero

L'Ammissione in RSA avviene previa attribuzione della quota sanitaria concessa secondo l'ordine di graduatoria zonale successivamente rispetto alla quota sociale verranno determinate le eventuali compartecipazioni.

L'erogazione dell'eventuale contribuzione per la quota sociale avverrà secondo le modalità disciplinate dall'art. 41 del presente Regolamento.

Nel caso di non concessione della quota sanitaria non sarà ammessa a contribuzione nemmeno la quota sociale fatti salvi i casi eccezionali e comunque motivati con relazione del Servizio Sociale Professionale.

Art. 39 Destinatari

Anziani ed adulti inabili non autosufficienti residenti nella Zona Nord Ovest⁸.

Art. 40 Procedura

Al momento della concessione della quota sanitaria verrà data tempestiva comunicazione all'utente che dovrà indicare la struttura prescelta. Nel caso che, pur in presenza di posti disponibili in strutture della zona, la RSA prescelta dall'utente sia fuori zona, l'integrazione eventualmente a carico dell'Ente non potrà superare quella dovuta per una quota sociale pari alla media delle quote sociali delle strutture di zona.

Art. 41 Modalità di pagamento della retta di parte sociale

⁷ La legge 118 del 1971 (Nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) al suo art 28 (Provvedimenti per la frequenza scolastica) afferma che per i mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dell'obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo stato dovrà essere assicurata la gratuità del trasporto dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa a carico dei patronati scolastici o dei consorzi dei patronati scolastici o degli enti gestori dei corsi.

⁸ Per l'anziano è necessario aver conseguito l'accertamento della situazione di non autosufficienza da parte dell'apposita commissione preposta con formulazione di un progetto di intervento che preveda il ricovero in RSA. Per il disabile è necessario aver conseguito l'accertamento di Handicap in situazione di gravità ai sensi della Legge 104/92 art. 4.

Ai fini del calcolo per il pagamento della retta sociale da parte dell'anziano e/o adulto inabile e dei suoi familiari si fa riferimento all'ISEE come definita dalla normativa vigente.

Concorso del ricoverato:

Al pagamento della retta (quota sociale) è tenuto in primo luogo il ricoverato che contribuisce con le modalità di seguito specificate.

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs 109/98 (e successive modificazioni) ai fini della contribuzione al pagamento della retta di ricovero, il ricoverato si considera come "nucleo familiare estratto" anche quando ai fini anagrafici risulti essere parte di un nucleo familiare più ampio.

Il patrimonio mobiliare della persona inserita in struttura è destinato alla copertura della retta di ospitalità fino alla sua completa estinzione ad eccezione di una franchigia stabilita annualmente.

In caso di patrimoni immobiliari intestati alla persona inserita in struttura o comunque nella sua disponibilità nei 3 anni precedenti al suo ricovero, potranno essere previste modalità di esclusione dalla compartecipazione pubblica. In nessun caso in presenza di beni immobili ulteriori rispetto all'abitazione d'uso (e sue relative pertinenze) che per quantità e natura siano sufficienti al pagamento della retta, si darà comunque luogo ad alcuna integrazione⁹.

Qualora l'anziano non disponga di cespiti della suddetta natura concorre al pagamento della retta con tutti i suoi redditi compresi quelli esenti da IRPEF e le rendite di qualsiasi natura.

Al ricoverato verrà comunque lasciata la disponibilità di una franchigia mensile per le esigenze personali, la cui entità verrà determinata annualmente.

Concorso dei familiari:

Nel caso in cui il ricoverato non sia in grado di far fronte autonomamente al suo mantenimento presso la struttura, verrà determinata la capacità di contribuzione dei suoi familiari come di seguito specificati e facendo riferimento per il calcolo all'ISEE come previsto dalla normativa vigente:

- i genitori con eventuali familiari a carico
- il coniuge o convivente more uxorio ed eventuali familiari a carico
- i figli con il proprio coniuge. Per i generi e le nuore l'obbligo si estingue in caso di morte del coniuge, divorzio o separazione legale. I nipoti facenti parte del nucleo familiare vengono da esso estrapolati qualora producano reddito.
- I nipoti in linea retta con il loro coniuge, solo in caso di totale assenza di coniuge e figli del richiedente.

Per il calcolo della compartecipazione si rimanda alle apposite tabelle approvate annualmente. I valori ISEE di ciascuna famiglia verranno raffrontati con i valori delle fasce rappresentate in tabella dopo aver calcolato un abbattimento percentuale pari al 25% per le famiglie composte da una sola persona e del 30% per le famiglie che assistono un altro anziano non autosufficiente.

Per i familiari (escluso il coniuge) che usufruiscono di immobili di proprietà dell'anziano si stabilisce di applicare un correttivo portando la rendita di tale immobile in aumento del loro ISEE.

I familiari come sopra individuati, tenuti al pagamento dell'integrazione della retta, dovranno sottoscrivere una promessa di pagamento.

Concorso delle risorse pubbliche

Il concorso delle risorse pubbliche è da configurarsi come contributo al ricoverato e alla sua famiglia da liquidarsi direttamente alla struttura di riferimento tramite regolare fatturazione.

Art. 42 Documentazione richiesta

⁹ Per quanto riguarda le proprietà immobiliari e mobiliari è possibile mantenere il regime di calcolo precedentemente applicato.

Per la valutazione della capacità contributiva al pagamento della retta viene richiesta la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva unica e attestazione ISEE del ricoverato (limitatamente all'anno in cui avviene il ricovero o dal momento dell'applicazione del presente regolamento qualora non sia mai stata richiesta)
- Dichiarazione sostitutiva unica e attestazione ISEE degli eventuali familiari chiamati a concorrere al pagamento della retta
- Reddito netto annuale del ricoverato (CUD)
- Redditi non assoggettati ad IRPEF del ricoverato¹⁰ (Mod Obis M)

Coloro che non forniranno la documentazione richiesta entro i tempi previsti senza adeguata motivazione non beneficeranno dell'eventuale integrazione fino al mese successivo alla presentazione della documentazione stessa.

La documentazione di cui sopra verrà richiesta al momento della presentazione della domanda e annualmente in sede di revisione della compartecipazione.

Capo II

Centri diurni per anziani ed adulti inabili

Art. 43 Definizione e finalità

Il Centro Diurno è un servizio semiresidenziale che garantisce prestazioni sociali e socio sanitarie all'anziano e al disabile.

Le prestazioni garantite sono diversificate in relazione alle diverse tipologie delle strutture, come disciplinato dalla normativa regionale in materia, e correlate alla natura specifica dei bisogni dell'utenza.

Tali strutture si configurano come:

- 1) Centri diurni per anziani autosufficienti
- 2) Centri diurni per anziani non autosufficienti
- 3) Centri diurni di socializzazione per disabili

Art. 44 Compartecipazione alla spesa

Ai fini del calcolo per il pagamento della retta sociale da parte dell'anziano e/o adulto inabile e dei suoi familiari si fa riferimento all'ISEE come definita dalla normativa vigente.

Concorso del ricoverato e dei familiari conviventi:

L'anziano e/o adulto inabile partecipa al costo del servizio con una percentuale fissa dell'indennità di accompagnamento e/o invalidità civile pari al 5% della retta di frequenza giornaliera.

Ulteriore contribuzione verrà calcolata sul 40% della retta di frequenza giornaliera in base all'ISEE del nucleo familiare applicando la tabella di compartecipazione per le RSA approvata annualmente.

Concorso dei familiari non conviventi:

Nel caso in cui l'anziano e il nucleo familiare convivente non sia in grado di coprire il costo della retta di frequenza verrà determinata la compartecipazione dei familiari non conviventi quali:

- il coniuge
- i figli con il proprio coniuge. Per i generi e le nuore l'obbligo si estingue in caso di morte del coniuge, divorzio o separazione legale. I nipoti facenti parte del nucleo familiare vengono da esso estrapolati qualora producano reddito.
- i nipoti in linea retta con il loro coniuge, solo in caso di totale assenza di coniuge e figli del richiedente.

¹⁰ Tali redditi saranno considerati relativamente all'importo erogato per l'annualità in cui viene effettuato il ricovero

Per il calcolo della compartecipazione si rimanda alle apposite tabelle sopra richiamate. I familiari come sopra individuati, tenuti al pagamento dell'integrazione della retta, dovranno sottoscrivere una promessa di pagamento.

Concorso delle risorse pubbliche

Il concorso pubblico sarà pari al 60% della retta oltre alla parte del residuo 40% non coperta dalla compartecipazione dell'anziano e/o adulto inabile e dei suoi familiari .

Tale intervento è da configurarsi come contributo al ricoverato e alla sua famiglia da liquidarsi direttamente alla struttura di riferimento tramite regolare fatturazione.

Capo III

Strutture residenziali e semiresidenziali per minori

Art. 45 Definizione e finalità

I servizi residenziali e semiresidenziali per minori (LRT 41/ Art. 21 comma g e i) si caratterizzano come strutture finalizzate alla prevenzione del disagio e dei rischi di emarginazione e devianza.

Tali strutture integrano e/o sostituiscono l'ambiente familiare e di vita offrendo al minore un contesto in cui elaborare o riprendere ad elaborare un progetto per il futuro.

L'affidamento alle strutture è di norma inserito in un percorso elaborato dal Servizio Sociale Professionale in collaborazione con le altre figure professionali territoriali ed è finalizzato al rientro del minore nel proprio ambiente di vita.

Art. 46 Destinatari

L'inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali si rivolge ai minori di cui all'art. 4 del presente regolamento¹¹.

Art. 47 Modalità di ammissione

L'inserimento in struttura può avvenire:

1. in base a decreto del Tribunale per i Minori
2. su proposta del Servizio Sociale territorialmente competente
3. su richiesta della famiglia del minore con parere favorevole del Servizio Territoriale competente.

La proposta di inserimento dovrà essere corredata dal relativo progetto educativo coordinato dal Servizio Sociale Professionale inviante e dall'èquipe educativa all'interno della struttura.

Tale progetto dovrà prevedere il coinvolgimento dei familiari del minore, se presenti, del tutore legale, dei servizi scolastici e formativi, della realtà associativa locale e dei servizi specialistici che a vario titolo intervengono sul minore.

Al progetto dovrà essere allegata inoltre tutta la documentazione disposta dalla vigente normativa in materia.

Art. 48 Compartecipazione alla spesa.

La compartecipazione dei familiari al costo del servizio è prevista solo nei casi di cui al punto 3 dell'articolo precedente.

L'eventuale compartecipazione alla retta di mantenimento presso la struttura è calcolata sulla base dell'ISEE dei genitori anche se non conviventi (considerati come nucleo familiare estratto) e in mancanza di questi del nucleo familiare dei nonni.

¹¹ Rientrano in questa tipologia di beneficiari tutti i soggetti a provvedimenti in attuazione della Legge 184/83, del Codice civile (artt. 330 e seguenti) e di tutte le vigenti disposizioni in materia.

Per le modalità di calcolo della compartecipazione si fa riferimento a quanto disposto nel presente regolamento per i Centri Diurni.

Capo IV

Centri di accoglienza per lavoratori immigrati

Art. 49 Definizione e finalità

I Centri di Accoglienza si configurano come strutture residenziali finalizzate a dare ospitalità temporanea a lavoratori stranieri immigrati e a favorirne l'inserimento abitativo nel tessuto sociale del territorio, attraverso una rete di servizi.

Art. 50 Destinatari

Possono essere accolti nei C.A. tutti i cittadini stranieri immigrati, di cui all' Art. 4, in possesso dei seguenti requisiti minimi di accesso:

- aver compiuto il 18°anno di età;
- essere regolarmente soggiornante sul territorio nazionale o in fase di regolarizzazione;
- svolgere regolare attività lavorativa in Italia ;
- non avere subito condanne penali e non avere in corso procedimenti penali;

Ulteriori requisiti di accesso possono essere previsti negli specifici Regolamenti di ogni centro.

Art. 51 Modalità di ammissione e procedure

I cittadini interessati devono presentare domanda di ammissione presso il Comune in cui è ubicato il Centro di Accoglienza e/o all'Ente preposto.

Per quanto riguarda le procedure di accesso si fa riferimento agli specifici Regolamenti di ogni centro.

Art. 52 Permanenza e dimissioni

La permanenza nel Centro di Accoglienza ha carattere assolutamente temporaneo, per il tempo strettamente necessario al reperimento di un' autonoma sistemazione.

Il limite massimo di permanenza e le eventuali proroghe, così come le dimissioni o eventuale espulsione vengono stabiliti dagli specifici regolamenti di ogni centro.

Art. 53 Compartecipazione al costo del servizio

La permanenza nel Centro di Accoglienza è subordinata al pagamento di una retta mensile determinata direttamente dall'Ente in cui è ubicata la struttura o dalla convenzione stipulata con essa nel caso in cui sia gestita da un ente terzo.

Le modalità di pagamento, sospensione e recupero della retta sono stabilite dagli specifici regolamenti di ogni centro.

Capo V

Centri di accoglienza per soggetti fragili

Art. 54 Definizione e finalità

Sono centri residenziali destinati all'accoglienza temporanea, variamente denominati (centri di accoglienza, gruppi appartamento, comunità alloggio, case protette ecc.) finalizzate a fornire alloggio a soggetti fragili o in situazioni di limitazione dell'autonomia e per i quali la disponibilità di un alloggio è parte integrante di un progetto personalizzato di intervento predisposto dal Servizio Sociale Professionale, nell'ambito di percorsi finalizzati all'acquisizione o mantenimento di autonomia, all'integrazione o al superamento di difficoltà temporanee.

Art. 55 Destinatari

Tutti i soggetti di cui all'art. 4 del presente regolamento. In relazione alla finalità specifica della struttura possono essere rivolti in modo prioritario ai disabili, a donne sole e/o con figli minori, adulti in situazione di grave marginalità, anziani soli in situazioni di progressiva perdita dell'autonomia e per i quali non sussistano le condizioni per una diversa soluzione abitativa/residenziale.

Art. 56 Modalità di ammissione e procedure

Per quanto riguarda le procedure di accesso si fa riferimento agli specifici Regolamenti di ogni centro.

Art. 57 Modalità di compartecipazione al costo del servizio

La compartecipazione al costo del servizio verrà valutata caso per caso sulla base del piano individualizzato di intervento in relazione ai singoli Regolamenti e/o convenzioni specifici di ogni struttura

Capo VI**Vacanze e soggiorni climatici per disabili****Art. 58 Descrizione e finalità**

Allo scopo di consentire ad utenti disabili la fruizione di opportunità di vacanze, socializzazione e utilizzo del tempo libero, potranno essere organizzati soggiorni climatici o servizi similari in località e strutture idonee e con modalità adeguate alle tipologie di utenti.

Art. 59 Destinatari

Soggetti in carico ai servizi territoriali afferenti all'area della disabilità per i quali la partecipazione a questo genere di iniziative rientri nell'ambito del progetto individualizzato di assistenza.

Art. 60 Compartecipazione al costo del servizio

La retta per la partecipazione ai soggiorni climatici è individuata nella misura del 45% al costo del servizio .

Nel caso di soggetti per i quali venga prevista la partecipazione a soggiorni non organizzati direttamente dagli Enti Consorziati è possibile prevedere l'accesso ad un contributo a parziale copertura della vacanza calcolato sulla base delle regole previste per i contributi .

L'importo di tale contributo non è cumulabile con altri contributi concessi nell'anno di riferimento ai fini del raggiungimento del massimale annuale previsto.

TITOLO VIII**Capo I****Inserimenti socio-assistenziali in ambiente lavorativo****Art. 61 Definizione e finalità**

Si tratta di inserimenti presso enti pubblici, aziende pubbliche e private, cooperative e associazioni finalizzati a mantenere adeguati livelli di socializzazione, ad apprendere e/o a sviluppare abilità sociali e/o relazionali.

Le finalità di tali inserimenti sono indicate nei protocolli specifici adottati dalla Azienda Sanitaria.

Art. 62 Destinatari

Possono usufruire di tali interventi i soggetti disabili con accertamento di handicap ai sensi della legge 104/92 salvo diverse disposizioni previste dai protocolli specifici che comunque abbiano assolto l'obbligo scolastico.

Art. 63 Modalità di ammissione e procedure

Tale interventi sono parte di un progetto individualizzato formulato dagli operatori della presa in carico della disabilità le cui procedure sono disposte nei relativi protocolli specifici.

Art 64 Norme transitorie

La compartecipazione al costo dei servizi per i cittadini disabili verrà attivata solo dopo la rivisitazione dell'offerta dei servizi offerti nel settore della Disabilità nel suo insieme, nell'intera Zona Nord Ovest.

Art. 65 Norma di chiusura

Il presente regolamento verrà modificato in accordo con la normativa regionale che prevede l'istituzione del "fondo per la non autosufficienza" in relazione ai servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per anziani e/o adulti inabili , così come in accordo con le "Linee Guida" Regionali in merito all'applicazione dell'ISEE.